

Disciplinare per la gestione della specie cinghiale nelle aree non vocate alla specie nel territorio ricompreso nell'ATC GROSSETO

Art.1

Finalità e principi

1. Il presente Regolamento disciplina la caccia nel territorio non vocato alla specie cinghiale nell'ATC GROSSETO, nel rispetto della Legge Obiettivo n° 10 del 9 febbraio 2016 per la gestione degli ungulati in Toscana, modifiche alla L.R. 3/1994.

Art. 2

Distretti per l'esercizio della caccia al cinghiale in area non vocata

1. L' ATC suddivide il territorio non vocato al cinghiale in Distretti di Gestione individuando:

- a) Distretti per la caccia di selezione al cinghiale
- b) Distretti per la caccia in forma singola al cinghiale

2. Per i Distretti di cui al punto a) (Distretti per la caccia di selezione al cinghiale) si distinguono 2 tipologie di distretti:

- a) Distretti adiacenti e ricompresi nell' area vocata al cinghiale
- b) Distretti non adiacenti e non ricompresi nell' area vocata.

3. Tutti i Distretti per la caccia di selezione sono ripartiti in settori di prelievo di superficie di 16 ha in rispetto di quanto previsto dall'art 4 comma 9 lettera e della L.R. 10/16.

4. I Distretti di cui al punto 2 a) sono costituiti:

- Da una parte adiacente composta dalla selezione dei settori di prelievo attraverso l'uso di un buffer di m 400 attorno ai distretti di caccia in battuta esistenti
- Dalla selezione dei settori compresi nelle aree non vocate presenti all'interno dei distretti vocati alla caccia in battuta al cinghiale

I Distretti di cui al punto 2 b) sono costituiti dal tutto il restante territorio non vocato al cinghiale, andando a formare, in prima istanza, un singolo distretto per sottoambito.

5. Per ogni distretto sarà nominato un Coordinatore, che può essere lo stesso dei Distretti di caccia al cinghiale, ed un Vicecoordinatore.

5. L'ATC in fase di definizione dei distretti individua gli obiettivi di gestione anche economici per ciascuno di essi sulla base delle caratteristiche agricole del territorio, delle azioni di prevenzioni condotte, dell'andamento delle richieste di risarcimento danni paramtrate alle annate precedenti e di intensità dell'attività selettiva praticata.

Art. 3

Accesso al prelievo nei Distretti

1. Possono accedere al prelievo nei **Distretti non vocati adiacenti e ricompresi all' area vocata solo:**

- a. i cacciatori **iscritti alle squadre afferenti al distretto** per la caccia in battuta al cinghiale e in possesso di **abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale;**
- b. **i proprietari e conduttori** di fondi agricoli (imprenditori agricoli di cui al punto 4.2 sez C del PRAF) in possesso di **abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale, iscritti all' ATC**, nei Sottoambiti e distretti ove possiedono o conducono i fondi.

L'iscrizione per i cacciatori in possesso dei requisiti necessari è effettuata in prima istanza automaticamente dall'ATC.

I proprietari e conduttori di fondi agricoli dovranno inizialmente comunicare all'ATC la sussistenza delle dette condizioni.

2. Possono accedere al prelievo nei **Distretti non vocati non adiacenti e non ricompresi nell' area vocata tutti:**

- a. **i cacciatori dell'ATC Grosseto iscritti al sottoambito in cui ricade il distretto** in possesso di **abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale;**
- b. **i proprietari e conduttori di fondi agricoli** (imprenditori agricoli di cui al punto 4.2 sez C del PRAF) in possesso di **abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale, iscritti all' ATC**, nei Sottoambiti e distretti ove possiedono o conducono i fondi;

L' iscrizione per tutti cacciatori in possesso dei requisiti necessari è effettuata in prima istanza direttamente dall'ATC.

I proprietari e conduttori di fondi agricoli dovranno inizialmente comunicare all'ATC la sussistenza delle dette condizioni.

3. Ogni cacciatore e ogni **proprietario e conduttore di fondi agricoli** può esercitare l'attività di caccia di selezione se in possesso di specifica autorizzazione all'esercizio della caccia di selezione al cinghiale rilasciata dall'ATC attraverso il sistema di tele prenotazione.

4. L' ATC rilascia ad ogni cacciatore e ogni **proprietario e conduttore di fondi agricoli** che esercita la caccia di selezione al cinghiale una scheda di prelievo sul quale annotare la giornata di caccia e i capi abbattuti e quelli avvistati e i contrassegni da apporre sui capi abbattuti.

5. La caccia di selezione è esercitata esclusivamente nella forma dell'aspetto da appostamento / punto di tiro all'interno di ciascun settore di prelievo quest'ultimo individuato dall'ATC.

6. L'esercizio della caccia di selezione è consentito esclusivamente con i mezzi previsti all' art.4 c. 5 della L.R. 10/2016 e ai sensi dello stesso art.4 c. 8, ai fini della sicurezza, devono essere indossati indumenti ad alta visibilità.

Art. 4

Capi in abbattimento

1. I capi in abbattimento nelle aree non vocate seguiranno un piano di prelievo selettivo "a scalare" fino al 70% del piano definito annualmente dalla Regione senza assegnazione su base territoriale. Raggiunto il 70% del piano l'ATC provvede ad effettuare la distribuzione dei capi rimanenti tra i distretti di propria competenza e gli istituti privati.

Art. 5

Attività di gestione del Distretto - esercizio della caccia

1. Ciascun autorizzato all'attività di prelievo è tenuto, prima di recarsi al settore scelto, ad effettuare **obbligatoriamente** la tele prenotazione, secondo le indicazioni dell'ATC Grosseto.

2. **Il sistema di tele prenotazione in caso di sovrapposizione del periodo di prelievo del cinghiale con quello previsto per Cervidi e Bovidi secondo quanto indicato dal Calendario Venatorio consente di individuare forme di priorità tra le due tipologie di caccia.**

3. **I proprietari e conduttori di fondi agricoli** (imprenditori agricoli di cui al punto 4.2 sez C del PRAF) hanno la priorità di prenotazione nei settori di prelievo ricadenti nei fondi di proprietà o conduzione.

Art. 6

Recupero capi feriti

1. Il recupero del capo ferito può avvenire tramite l'impiego di cani da traccia.

Art. 7

Verifica del raggiungimento degli obiettivi dei distretti

1. L'ATC opera costantemente attraverso il sistema di prenotazione il monitoraggio delle uscite e dei capi abbattuti in relazione agli obiettivi fissati per ciascun distretto.

2. L'ATC in caso di mancata realizzazione degli obiettivi previsti all'art. 2 comma 4 del presente regolamento si riserva la possibilità di procedere in ogni periodo dell'anno a modificare la suddivisione del territorio in distretti ed il conseguente accesso a questi ultimi da parte dei cacciatori iscritti.